

DIRETTIVA 95/44/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/4/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 7, lettera e), l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 12, paragrafo 3 quater,

considerando che a norma della direttiva 77/93/CEE gli organismi nocivi elencati negli allegati I e II della stessa direttiva, allo stato isolato o associati ai vegetali e prodotti vegetali corrispondenti elencati nell'allegato II della direttiva suddetta, non possono essere introdotti né propagati tramite trasferimenti nella Comunità o in talune sue zone protette;

considerando che a norma della stessa direttiva i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato III non possono essere introdotti nella Comunità o in talune sue zone protette;

considerando che a norma della direttiva suddetta i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato IV non possono essere introdotti né trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette, a meno che siano soddisfatti i requisiti particolari fissati nello stesso allegato;

considerando che i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato V, parte B della direttiva 77/93/CEE e provenienti da paesi terzi possono essere introdotti nella Comunità soltanto se sono conformi alle norme e ai requisiti fissati in tale direttiva, sono scortati da un certificato fitosanitario ufficiale che attesti tale conformità e sono inoltre sottoposti ad una ispezione ufficiale per la verifica della conformità stessa;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, lettera e), dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafo 5 e dell'articolo 12, paragrafo 3 quater della direttiva suddetta, tali disposizioni non si applicano agli

organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti di cui sopra introdotti o trasferiti da un luogo all'altro per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione vegetale, in base a determinate condizioni da stabilirsi a livello comunitario;

considerando che è quindi necessario stabilire le condizioni che devono essere soddisfatte in occasione di tali introduzioni o spostamenti per prevenire qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

considerando che le condizioni per l'introduzione di materiale di selezione della patata sono già fissate nella decisione 80/862/CEE della Commissione⁽³⁾, modificata dalla decisione 91/22/CEE⁽⁴⁾, e non rientrano pertanto nel campo d'applicazione della presente direttiva; che inoltre le condizioni per l'introduzione di terra e di terreno di coltura originari di paesi terzi sono già state fissate nella decisione 93/447/CEE della Commissione⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 94/9/CE⁽⁶⁾, e non rientrano quindi nel campo d'applicazione della presente direttiva;

considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le condizioni fissate per il materiale a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/95 della Commissione⁽⁸⁾, ed a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/15/CE della Commissione⁽¹⁰⁾; nonché di altre disposizioni comunitarie più specifiche relative alle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione e agli organismi geneticamente modificati;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

⁽¹⁾ GU n. L 248 del 19. 9. 1980, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 13 del 18. 1. 1991, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 209 del 20. 8. 1993, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU n. L 7 dell'11. 1. 1994, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 57 del 15. 3. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 20.

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 44 del 28. 2. 1995, pag. 56.